

STATUTO

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PISA PI VIA SILVIO PELLICO 6

Codice fiscale: 01449120508

Numero Rea: PI - 128577

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2010 - Statuto completo	2
--	---

tutte le spese del presente verbale sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura, in assemblea, al comparente, che, da me Notaio interpellato, l'approva dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Dattiloscritto sotto mia direzione da persona di mia fiducia e per poca parte completato a mano di mio pugno consta il presente atto di due fogli dei quali lo scritturato occupa le prime sei pagine e fin qui di questa settima pagina e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti sette.

Firmato Battaglia Romano - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA (A.E.P.) S.R.L.

S T A T U T O.

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, ATTIVITA', DURATA, CAPITALE

SOCIALE

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:-

"Agenzia Energetica Provincia di Pisa s.r.l."

in forma abbreviata "A.E.P. s.r.l."

ART. 2

PRINCIPI COSTITUTIVI

2.1 La società si è costituita sulla base di un contratto firmato tra Provincia di Pisa ed Unione Europea relativo alla realizzazione di una Agenzia Energetica a livello provinciale, nell'ambito del programma comunitario "SAVE II: gestione dell'energia a livello locale".

ART. 3

SEDE

3.1 La società ha sede nel comune di Pisa all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e di sopprimere unità locali operative quali filiali, succursali, uffici tecnici e amministrativi e dipendenze di ogni genere, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

3.3 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci, del Revisore, per ciò che attiene ai rapporti con la Società è quello che risulta depositato presso il Registro delle Imprese.

ART. 4

OGGETTO SOCIALE

4.1 La società ha finalità di interesse pubblico ed opera nel

rispetto degli indirizzi generali e direttive adottati dalle amministrazioni socie con le modalità da esse stesse concordate.

4.2 La società, nel rispetto degli indirizzi generali e delle direttive impartite dai soci, favorisce lo sviluppo delle attività nel settore energetico attraverso iniziative rivolte esclusivamente alle amministrazioni pubbliche socie finalizzate:-

- alla promozione dell'uso razionale dell'energia;
- alla diffusione di fonti energetiche alternative (solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, mini-idro, eolico, cogenerazione da fonti rinnovabili e geotermia);
- al perseguimento dell'efficienza energetica e dell'uso razionale dell'energia in qualsiasi settore;
- alla produzione centralizzata e decentralizzata di energia elettrica e calore e alla loro integrazione nell'ambiente locale e nei sistemi energetici;
- al sostegno delle iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti, la promozione di carburanti di origine rinnovabile e l'efficienza energetica nei trasporti;
- allo sviluppo di progetti in campo energetico con partners nazionali, europei ed extracomunitari;
- al sostegno di iniziative relative alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nei paesi in

via di sviluppo.

4.3 In particolare, la società ha il compito di farsi promotrice di iniziative, a favore esclusivamente degli enti soci, finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi; essa riceverà specifico mandato a svolgere attività di consulenza volta all'analisi del mercato energetico ed alla individuazione delle fonti energetiche più convenienti, nonché alla realizzazione e gestione di un sistema di acquisti di energia per gli interessati, compresa l'attività di brokeraggio e l'attività di aggiudicazione, per delega ricevuta, delle forniture di energia.

4.4 Tali compiti devono intendersi comprensivi dell'attività di predisposizione delle procedure di gara e/o altre modalità di acquisto dell'energia, dell'assistenza precontrattuale e contrattuale nei confronti degli interessati, dell'assistenza per l'adesione alle convenzioni ex art. 26 Legge 488/99".

4.5 La Società ha per oggetto sociale esclusivo le seguenti attività rivolte specificamente a favore delle amministrazioni pubbliche locali socie:-

-promozione e realizzazione di studi, analisi, consulenze e ricerche in campo energetico come supporto tecnico e scientifico alle decisioni delle autorità locali;

-promozione e realizzazione di corsi di formazione e seminari, progetti pilota e programmi sperimentali;

-erogazione di servizi di progettazione e pianificazione di

innovazioni dirette a migliorare la gestione della domanda di energia, nonché ad introdurre forme di sfruttamento di energie rinnovabili, di impiego del risparmio energetico, di miglioramento della qualità dell'ambiente;

-erogazione di servizi informativi al fine di diffondere la cultura dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili;

- promozione e diffusione di tecnologie avanzate ed efficienti in materia di energia;

-svolgimento di attività inerenti le procedure per l'effettuazione dei controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i., al fine di aumentare il livello di sicurezza degli impianti;

-sostegno alla conoscenza e all'accesso ai finanziamenti locali, nazionali e comunitari nel settore energetico;

-promozione dell'incontro fra organismi pubblici e privati attivi nel settore energetico.

4.6 La società svolge attività rivolte specificamente a favore delle amministrazioni pubbliche locali socie nel campo della ricerca, dello sviluppo, della costruzione, della manutenzione della gestione di impianti per la produzione, della distribuzione e della vendita di energia (elettrica e termica e altri tipi).

4.7 La società potrà compiere ogni altra operazione di natu-

ra, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare ritenuta strettamente necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'acquisizione a qualsiasi titolo della disponibilità di immobili di qualsiasi natura e destinazione d'uso.

4.8 E' fatto divieto alla società di esercitare le attività di cui al presente articolo in ambito territoriale nazionale, partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali.

4.9 E' fatto divieto alla società di partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

ART. 5

DURATA

5.1 La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci. In tale ipotesi spetterà ai soci dissenzienti il diritto di recesso ai sensi del successivo articolo 31.

ART. 6

CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 66.529,00 (sessantaseimilacinquecentoventinove virgola zero zero).

6.2 Il Capitale Sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea dei Soci, mediante conferimenti in natura e/o mediante conferimenti in denaro.

6.3 La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al

100% per tutta la durata della società.

6.4 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta proporzionalmente immutata.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, QUOTE, SOCI

ART. 7

FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni tempo per tempo di carattere fiscale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge tempo per tempo in materia bancaria e creditizia.

7.2 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 codice civile.

ART. 8

SOCI

8.1 Potranno assumere la qualità di soci i Comuni, le Province, le Regioni, le Comunità Montane, i consorzi fra enti pubblici, gli Enti Pubblici Locali, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

ART. 9

QUOTE

9.1 Tutte le quote della società possono essere trasferite esclusivamente a favore dei soggetti pubblici individuati

all'art. 8. Le quote sono nominative e sono trasferibili in conformità alla legge e alle disposizioni dell'atto costitutivo.

9.2 Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri Soci informando, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'offerta di acquisto ricevuta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende il trasferimento per atto tra vivi e comprende tutti negozi di alienazione, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione della Società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare a tutti i Soci, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera del Socio offerente il contenuto dell'offerta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, debbono manifestare a mezzo di lettera raccomandata A/R, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la

dichiarazione di esercizio della prelazione. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci purché a condizioni non difformi a quelle indicate nell'offerta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al registro delle imprese di un

qualsivoglia trasferimento di quote non sarà consentita alla Società fin quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

9.4 In caso di aumento di capitale, il termine per l'esercizio dell'opzione, conseguente alla delibera assembleare di aumento di capitale, non potrà essere inferiore a novanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'offerta espletata mediante deposito della stessa presso l'ufficio del Registro delle imprese. Si applica l'art.2481 cc.

ART. 10

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c..

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 11

ORGANI SOCIALI

11.1 Sono organi della società:

-L'Assemblea dei soci

-Il Consiglio di Amministrazione

-Il Collegio Sindacale e/o Revisore Contabile se e in quanto nominati.

ART. 12

DECISIONI DEI SOCI

12.1 I soci esprimono le loro decisioni mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod. civ.

12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a. le materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo;

b. gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;

c. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

d. la nomina dell'organo amministrativo e del suo Presidente e la determinazione dei compensi spettanti;

e. la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la determinazione del compenso in conformità alle vigenti tariffe professionali;

f. le modificazioni dell'atto costitutivo;

g. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h. Riduzione del capitale per perdite;

i. nomina, e all'occorrenza, revoca di direttori generali, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri

ART. 13

DECISIONI COLLEGIALI DEI SOCI: DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

13.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

13.2 L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore espressamente delegato dal Consiglio con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dall'elenco dei soci depositato presso il registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica od altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convo-

cazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tale ultimo caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

13.4 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, od in sua assenza, dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.5 L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

13.6 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.7 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea dei soci, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/ video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza,

-constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

13.8 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.9 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nell'elenco dei soci depositato presso il registro delle imprese.

13.10 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che

dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci o al revisore se nominati né ai dipendenti della società.

13.11 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

13.12 L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi del comma

13.11 - salvo quanto previsto in merito alle convocazioni successive alla seconda di cui al precedente comma 13.3 - delibera con le seguenti maggioranze:

-a maggioranza assoluta;

-con il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale nei casi previsti ai numeri 4) e 5) del co. 2 dell'art. 2479 cod. civ. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

13.13 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

13.14 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

13.15 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.

13.16 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. Le decisioni devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

13.17 Di ciascuna Assemblea dei soci, entro 10 giorni dalla riunione, deve essere inviata copia del verbale al Presidente della Assemblea di Coordinamento di cui al successivo art. 14 ed agli enti locali soci

ART. 14

CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI

14.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi soci, quindi assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante forme di controllo disciplinate dal presente statuto;

b) a mezzo di un'apposita Assemblea di coordinamento costituita dai rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000. Mediante tale assemblea di coordinamento vengono esercitate le funzioni il cui espletamento è necessario per assicurare, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale e pertanto si esprimerà sulle materie rimesse per legge o sulla base dell'atto costitutivo alla decisione dei soci;

c) mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari e convenzioni che, nel rispetto delle norme di legge, delle discipline di settore, degli statuti provinciali e comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione delle funzioni e delle attività affidate direttamente alla società

dai soci, definendo altresì le modalità di vigilanza e di controllo sulla gestione.

14.2 La società fornisce all'Assemblea di coordinamento i dati e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni di controllo, specificati nella Convenzione di cui al precedente comma 14.1 lett. b).

ART.15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 L'amministrazione della Società è affidata congiuntamente ad un Consiglio di Amministrazione oppure ad un Amministratore Unico. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da un numero massimo di tre membri, anche non soci.

15.2 Dei predetti amministratori n. 1 (uno) è designato dalla Provincia di Pisa, n. 1 (uno) è designato dal Comune designato dal Comune di Pisa ed 1 (uno) è designato congiuntamente dagli altri soci.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, su indicazione del Presidente della Provincia di Pisa.

15.4 Il Consiglio nomina inoltre il Vice Presidente e l'eventuale Amministratore Delegato. Il Consiglio provvede infine alla designazione di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti

ART. 16

DURATA DELLA CARICA E MODALITA' NOMINA E SOSTITUZIONE

16.1 Gli amministratori resteranno in carica tre annui e comunque fino a revoca o dimissioni.

16.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

16.3 E' ammessa la conferma nella carica.

16.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 17

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

17.2 Per il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti gestionali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:

a) approvazione di piani aziendali, strategici, pieni di investimento;

b) approvazione del budget generale comprensivo dei seguenti budget parziali: degli investimenti, finanziario ed economico;

c) compimento delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori

ad Euro 50.000,00 (cinquantamila);

d) compimento delle operazioni di finanziamento passivo, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila);

e) acquisto o assunzione in affitto di azienda o di ramo di azienda;

f) rilascio di garanzie per mutui contratti;

g) acquisizione di nuove funzioni amministrative ed attività di interesse generale ad esse strumentali degli Enti Locali soci;

h) acquisto e alienazione di beni immobili.

Gli atti gestionali che necessitano dell'autorizzazione dell'assemblea dei soci devono recare gli estremi dell'autorizzazione.

17.3 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogni qualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2476 codice civile e costituisce giusta causa di sua revoca.

ART. 18

DIRETTORE GENERALE

18.1 Il Direttore Generale, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, gestisce lo staff e le attività della società; rende conto della sua attività al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio stesso

ed ai soci

ART. 19

CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nonché, se nominato, dall'Amministratore Delegato.

19.2 La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal Collegio Sindacale.

19.3 La convocazione è effettuata mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci effettivi e, per conoscenza, ai soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, ivi compresi, a titolo esemplificativo, lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail. Tale avviso è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

19.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

19.5 Colui che effettua la convocazione provvede affinché sia preventivamente fornita agli Amministratori e, se nominati, ai Sindaci, nonché ai soci, adeguata informazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

19.6 Ogni sei mesi dovrà essere fissata dal Presidente del C.d.A. una riunione di consultazione tra il Consiglio di Amministrazione ed i soci nel corso della quale il Consiglio

stesso dovrà presentare dei report dettagliati sull'attività svolta ed ancora in essere.

Art. 20

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN TELECONFERENZA E/O VIDEOCONFERENZA

20.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare il risultato della votazione;
- b) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Per la regolare costituzione delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti degli

Amministratori presenti.

21.2 In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

21.3 Le deliberazioni prese, assieme ad un resoconto delle riunioni, saranno verbalizzate su un apposito libro da tenersi con le formalità di legge. Ogni verbale recherà le firme di chi ha presieduto la riunione e del Segretario. Di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, entro 5 giorni dalla riunione stessa, deve essere inviata copia del verbale al Presidente della Assemblea di Coordinamento di cui al successivo art. 14 ed agli Enti Locali Soci.

Art. 22

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

22.1 Agli amministratori spetta un compenso determinato dalla assemblea dei soci in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, entro il limite quantitativo stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia, è determinato dall'assemblea dei soci sentito il parere del collegio sindacale se nominato.

22.2 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

22.2 I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi

quelli investiti di particolari cariche.

Art. 23

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

23.1 La firma sociale e la rappresentanza della Società anche in giudizio, di fronte a terzi e a qualunque autorità anche amministrativa spettano, anche disgiuntamente tra loro, al Presidente e, ove nominato, all'Amministratore Delegato. Ad essi, anche disgiuntamente, sentiti preventivamente i soci, è inoltre attribuita facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie o amministrative per ogni ordine e grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione, sentiti preventivamente i soci, può attribuire poteri di rappresentanza per specifici atti a propri membri, a dipendenti della società o ad altri soggetti che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'estensione e la durata.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI DI ESERCIZIO

ART. 24

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di eser-

cizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

24.3 Il Bilancio deve essere redatto in forma ordinaria nelle sue componenti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione), anche quando sussistono i requisiti di legge per la redazione in forma abbreviata.

24.4 Il Bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dei soci, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in questo ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione, le ragioni della dilazione.

24.5 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed una somma corrispondente al 45% (quarantacinque per cento) da destinare a riserva statutaria.

24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale ed alla riserva statutaria di cui al comma precedente. Se si verifica una perdita che comporti una riduzione del capitale sociale, non può far-

si luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

24.7 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI

Art. 25

EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

25.1 La Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'Assemblea dei Soci adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. Si applica l'art. 2483 del Codice Civile.

TITOLO VI - CONTROLLO CONTABILE

Art. 26

COLLEGIO SINDACALE

26.1 L'Assemblea nomina, con le modalità di seguito esposte, un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile ex articolo 2409 bis c.c. e pertanto tutti i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.

26.2 I soci designano altresì il Presidente del collegio e determinano la retribuzione annuale dei sindaci. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

26.3 La nomina dei 5 membri del Collegio sindacale è effet-

tuata dalla Assemblea dei soci sulla base delle seguenti designazioni:

-un membro effettivo ed un membro supplente sono designati dalla Provincia di Pisa;

-uno membro effettivo è designato dal Comune di Pisa;

-un membro effettivo ed un membro supplente sono designati congiuntamente dagli altri soci

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

DIRITTO DI RECESSO

27.1 Il diritto di recesso compete in tutti i casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.

27.2 Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società qualora siano adottate decisioni, sia in sede amministrativa che assembleare, non conformi all'interesse pubblico di cui è portatore.

27.3 La volontà del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La dichiarazione di recesso dovrà pervenire alla Società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese, il recesso deve essere eserci-

tato entro 30 giorni dalla conoscenza di tale fatto da parte del socio.

ART. 28

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

28.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tale fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 codice civile.

28.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatto alla società.

28.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai

soci medesimi tra i soggetti di cui all'articolo 8 co. 1 dello statuto. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o del terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 codice civile. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad un importo non inferiore al minimo legale ovvero provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 29

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

29.1 Verificatasi una delle cause di scioglimento della Società previste all'art. 2484 cod. civ., gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea che stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, le regole di funzionamento del collegio in caso di

pluralità di liquidatori e l'indicazione dei liquidatori cui spetta la rappresentanza della società.

Art. 30

FORO COMPETENTE

30.1 Il Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, od i suoi organi amministrativi e di controllo, sarà quello di Pisa.

Art. 31

NORMA DI RINVIO

31.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se e in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se e in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

31.2 Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato Romano Battaglia - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Pisa in data 02.08.2010